

REGIONE MARCHE  
Assemblea legislativa

**proposta di regolamento n. 8/17**

a iniziativa dei Consiglieri Marconi, Sciapichetti

*presentata in data 20 settembre 2017*

—————

MODIFICA AL REGOLAMENTO REGIONALE 9 FEBBRAIO 2009, N. 3  
“ATTIVITÀ FUNEBRI E CIMITERIALI AI SENSI DELL’ARTICOLO 11  
DELLA LEGGE REGIONALE 1° FEBBRAIO 2005, N. 3”

—————

## L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Vista la legge regionale 17 maggio 1999, n. 10 recante: "Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa";

Vista la legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3 (Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali);

Visto il regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 (Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'arti-

colo 11 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 3);

Vista la proposta di regolamento dei Consiglieri Luca Marconi e Angelo Sciapichetti;

Visto l'articolo 35 dello Statuto regionale;

## D E L I B E R A

di approvare l'allegato regolamento regionale concernente: "Modifica al regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 'Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 3'".

## REGOLAMENTO REGIONALE CONCERNENTE:

MODIFICA AL REGOLAMENTO REGIONALE 9 FEBBRAIO 2009, N. 3  
“ATTIVITÀ FUNEBRI E CIMITERIALI AI SENSI DELL’ARTICOLO 11  
DELLA LEGGE REGIONALE 1° FEBBRAIO 2005, N. 3”**Art. 1***(Modifica all’articolo 20 del r.r. 3/2009)*

1. Dopo il comma 3 ter dell’articolo 20 del regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 (Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3) è inserito il seguente:

“3 quater. In analogia alle camere mortuarie dei Comuni e delle strutture socio-sanitarie, le sale del commiato, che non effettuano trattamenti di imbalsamazione o tanatoprassi, possono essere realizzate ad almeno 50 metri dai centri abitati, come delimitati dai Comuni, ai sensi del comma 1 dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), anche in deroga rispetto a tali limiti con delibera motivata dei Consigli comunali.”.